

Rep. n. 30/2013

S. 17277/12



Adm. 2596/12

Rep. 1548/12

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Sezione VI civile -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. DI SETTORE 01	
5113 ADV.	26 MAR 2013
UFFICIO RISMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81	

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Roma, Sezione VI, dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado iscritta al n.75457/2011 R.G.A.C.C. avente ad oggetto "Opposizione al decreto ingiuntivo n.019701/11" in decisione all'udienza del 17.9.12

TRA

Regione Campania (CF 80011990639) in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale elettivamente domiciliato in Roma, Via Poli n.29 , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parente ~~in virtù di provvedimento autorizzativo del 17.9.2002 rep. 35093~~

- Opponente -**CONTRO**

M.S.M.C. Immobiliare Due s.r.l. in liquidazione (già M.S.M.C. Immobiliare Due s.r.l.) P.IVA 12187150151 subentrata alla M.S.M.C. Immobiliare s.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaviniana n.1 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Nardovino che la rappresenta in virtù di delega a margine del ricorso per decreto

- Opposto -

27 MAR. 2013	
CIVILE E PENALE	

CONCLUSIONI

Come da atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte resistente ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15903/11 con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro 11.259,37 oltre interessi e spese della procedura per canoni relativamente al contratto 22.1.90.

Il decreto veniva notificato in data 10.11.2011.

Parte opponente introduceva la presente opposizione con citazione notificata il 21.12.2011 e iscritta al ruolo con "velina" in data 21.12.11.

Si costituiva l'opposto con comparsa eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché non era stata introdotta con il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c. entro 40 gg dalla notifica del decreto.

Contestava le avverse domande ed eccezioni.

Concludeva chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e, nel merito, che fosse rigettata con conseguente conferma del decreto e vittoria di spese.

Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. la causa veniva decisa all'udienza del 17.9.12 come da separata sentenza della quale si dava lettura, nel dispositivo, in udienza.

Va accolta la preliminare eccezione sollevata dalla resistente con la quale la predetta parte ha eccepito la tardività dell'opposizione per il mancato rispetto del termine perentorio, concesso con il decreto, per l'introduzione del giudizio.

Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso con il rito del lavoro (v. art. 447 bis c.p.c.) deve essere proposta con ricorso. Se invece è proposta con citazione, come avvenuto nel caso in esame, la citazione può valere come ricorso e produrne



gli effetti solo se sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. L'inosservanza del termine determina l'inammissibilità dell'opposizione (Cass. 11318/92, Cass. 8334/03).

Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato il 10.11.2 mentre il deposito della citazione contestualmente alla costituzione è avvenuto, peraltro con velina il 21.12.11 con la conseguenza che è stato superato il termine perentorio di quaranta giorni concesso.

Va, quindi, dichiarata inammissibile l'opposizione e ed esecutivo il decreto opposto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sez. VI civile, nella persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Campania al decreto ingiuntivo n.019701/11 così provvede:

dichiara inammissibile l'opposizione;

dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;

condanna la Regione Campania a rimborsare alla M.S.M.C. Immobiliare Due s.r.l. in liquidazione (già M.S.M.C. Immobiliare Due s.r.l.) le spese processuali che liquida d'ufficio ai sensi delle tariffe di cui alla legge n.27/2012 in euro 1.700,00 globali oltre accessori di legge.

Roma, 17.9.12

IL GIUDICE

Dott.ssa Roberta Nardone

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Margherita ROSCIANO)

Depositato in Cancelleria

oggi 20 SET. 2012

IL COORDINATORE DI CANCELLERIA



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Margherita ROSCIANO